

STATUTO

A MANO LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANDRIA BA CONTRADA SAN VITTORE .

Numero REA: BA - 613630

Codice fiscale: 08233820722

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO SOCIALE	Allegato "A"
	TITOLO I	Raccolta n.18.381
	Articolo 1	
	(Costituzione-sede-norme applicabili)	
	E' costituita la Cooperativa sociale denominata:	
	"A MANO LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Società ha sede nel Comune di Andria (BT) all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il regi-	
	stro delle imprese ai sensi dell'art. 111/ter delle disposi-	
	zioni di attuazione del Codice Civile. La sede può essere	
	trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Andria con	
	semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilita-	
	to alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro	
	delle Imprese. Spetta invece ai soci decidere in assemblea	
	il trasferimento di sede in altro comune.	
	L'organo amministrativo con propria delibera potrà aprire,	
	anche in altri comuni, in Italia e all'estero , filiali, suc-	
	cursali, agenzie, rappresentanze e recapiti ferma restando	
	la competenza dell'Assemblea per le sedi secondarie.	
	Alla Cooperativa per quanto non previsto dal titolo VI capo	
	1° del Libro V del c.c. e dalle leggi speciali sulla coopera-	
	zione, si applicano in quanto compatibili le norme sulle so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	Ai sensi dell'art. 2518 c.c. la cooperativa risponde per le	
	obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio.	
	1	

	Articolo 2	
	(Durata)	
	La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	Articolo 3	
	(Scopo - oggetto - mutualità prevalente)	
	La Cooperativa, senza scopi di lucro, avrà le seguenti fina-	
	lità:	
	1. Lo scopo principale che la Cooperativa intende persegui-	
	re è quello dell'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con	
	lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto	
	e, quindi, la gestione di servizi socio assistenziali ed edu-	
	cativi e formativi, ai sensi dell'art, 1, lettere a) della	
	legge 381/91, nonché lo svolgimento di attività diverse agri-	
	cole e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, ai sensi della lettera b) dell'artico-	
	lo 1 della succitata legge 381/91.	
	2. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base	
	del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi a-	
	gisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabi-	
	lità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame	
	con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzio-	
	2	

	ni pubbliche.	
	3. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e della collettività, deve cooperare atti-	
	vamente, in tutti i modi possibili, con gli altri enti coope-	
	rativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su	
	scala locale, nazionale e internazionale.	
	4. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi socia-	
	li anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della	
	comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti	
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo	
	- grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione re-	
	sponsabile dell'impresa.	
	5. La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	6. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi del-	
	la mutualità senza fini di speculazione privata, ha quale	
	scopo quello che i soci lavoratori della cooperativa intendo-	
	no perseguire ossia quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e	
	le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Essa, nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestio-	
	ne in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni e-	
	conomiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi,	
	dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno,	
	si costituisce, ponendosi lo scopo di incentivare l'inseri-	
	mento lavorativo dei giovani e non, nel mondo del lavoro, co-	
	3	

	stituitasi quale forza operativa per assicurare in prospetti-	
	va, occupazione stabile e combattere la disoccupazione.	
	In particolare la cooperativa si rivolge a chiunque, per mo-	
	tivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita so-	
	ciale e, pertanto, si propone di svolgere in modo organizza-	
	to le attività di cui appresso, finalizzate all'inserimento	
	sociale di chiunque si trovi in uno stato di indigenza, di	
	bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chie-	
	de di usufruirne.	
	Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la coope-	
	rativa intende operare attraverso le attività di cui ai suc-	
	cessivi commi, ai sensi della legge 381 dell'8 novembre	
	1991, articolo 1, lettera b).	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendo-	
	si anche di soggetti diversi dai soci, purchè nel rispetto	
	di quanto previsto dal comma successivo.	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si	
	avvarrà, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci, ed intende orientare la propria gestione, al conseguimen-	
	to dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi	
	dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile, e intende ri-	
	spettare, i requisiti, divieti e prescrizioni di cui agli ar-	
	ticoli 2513, 2514 e 2516 C.C..	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come dispo-	
	sto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifica-	
	4	

	zioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma consentita dalla	
	legislazione italiana.	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita da quanto precede, nonché i requisiti e gli interes-	
	si dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha co-	
	me oggetto le seguenti attività:	
	1) servizi di pulizia in genere ed in particolare di inte-	
	ri complessi immobiliari, immobili civili ed industriali, o-	
	spedali, scuole, uffici pubblici e privati, studi professio-	
	nali, banche, mostre, mercati, fiere, negozi, opifici, repar-	
	ti industriali, stazioni aeroportuali, autosilo, ferrotran-	
	viarie e marittime, navi ed imbarcazioni, aeromobili e auto-	
	veicoli, abitazioni, strade, pulizia magazzini e piazzali,	
	stipulare convenzioni con gli enti pubblici e con enti priva-	
	ti per le su elencate attività;	
	2) manutenzioni di strade e manutenzioni interne ed ester-	
	ne di immobili in genere con particolare riguardo alle opere	
	di pitturazione, di restauro, di opere murarie e ristruttura-	
	zione immobili, pubblici e privati, di messa in opera di pa-	
	vimentazione di ogni tipo, levigatura e lucidatura degli	
	stessi, nonché fornitura e posa in opera di moquette, rive-	
	stimenti, battiscopa e cornici, di falegnameria, di carpente-	
	ria metallica e del legno, di idraulica, di telefonia, di im-	
	pianti elettrici, di ascensore, di gas, lavori edili, idrici	
	5	

	e fognanti;	
	3) Servizi di sanificazione ambientale, di nettezza urbana	
	ed ecologica di aree ed ambienti pubblici e privati, urbani,	
	agricoli ed industriali e, quindi, di disinfezione, disinfes-	
	tazione, deblattizzazione, diserbazione, derattizzazione,	
	demuscazione, trattamenti anti vipera, cattura, inumazione,	
	riesumazione e custodia animali randagi;	
	4) Servizi di raccolta, trasporto di rifiuti galleggianti,	
	filtraggio, depurazione, monitoraggio, prelievo di campioni,	
	analisi biologiche di acque marine, fluviali, lacustri, an-	
	che con l'utilizzo di imbarcazioni attrezzate;	
	5) Servizi di trasporto e smaltimento di rifiuti solidi ur-	
	bani, speciali, tossici e nocivi, riciclaggio anche previa	
	selezione e trattamento dei rifiuti per conto di enti pub-	
	blici e privati. Assunzione di gestioni di discariche e cen-	
	tri di compostaggio degli stessi.	
	6) Lavori di sistemazione del verde pubblico e privato, fo-	
	restale ed agrario, manutenzione di giardini, lavorazioni	
	meccanico-agrarie per conto terzi, ricostruzione di boschi	
	inquinati, danneggiati o distrutti dal fuoco, lotta agli in-	
	cendi boschivi, forestazione produttiva e difesa fitosanita-	
	ria compresa l'attività autorizzata di vendita e intermedia-	
	zioni di legna da ardere sia per proprio conto che per conto	
	di terzi.	
	7) Coltivazione e manutenzione di terreni agricoli pubbli-	
	6	

	ci e privati;	
	8) Manutenzione di giardini e di opere di giardinaggio, ar-	
	chitettura dei giardini, cura della creazione, della promo-	
	zione, della manutenzione e della gestione del verde attrez-	
	zato, nonchè di campi ed attrezzature sportive;	
	9) Gestione, manutenzione di impianti a destinazione col-	
	lettiva: parcheggi pubblici e privati, campi sportivi, pale-	
	stre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge;	
	10) Realizzazione e gestione in concessione di sistemi cimi-	
	teriali e di tutte le attività connesse e derivate, di locu-	
	li interrati e fuori terra, nonchè di cappelle monumentali,	
	impianti di cremazione, locali funerari e luoghi di culto e	
	di preghiera rivolti a qualsiasi religione;	
	11) Servizi di tumulazione, inumazione, riesumazione nonchè	
	raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali,	
	lavori cimiteriali in genere;	
	12) Servizi di volantinaggio in genere, consegna di certifi-	
	cati a domicilio, distribuzione di plichi, pacchi, lettere e	
	stampe in genere;	
	13) Servizi di affissione pubblicitaria;	
	14) Servizi alberghieri, compreso il rifacimento letti;	
	15) Lavori di bonifica ed ecologia del litorale e dell'am-	
	biente;	
	16) Gestione e manutenzione di impianti sportivi con e sen-	
	za piscine per enti pubblici e privati;	
	7	

	17) Lavori di sartoria con confezioni di ogni genere, linge-	
	rie, divise da lavoro, biancheria intima;	
	18) Pianificazione, realizzazione, custodia armata e non e	
	guardiania e vigilanza armata e non, diurna e notturna di a-	
	ree in genere ed in particolare: giardini pubblici e priva-	
	ti, boschi, prati, oasi ambientali, complessi residenziali e	
	industriali;	
	19) Servizi di trasporto urbano ed extraurbano di passegge-	
	ri, materiale di risulta e merci conto terzi;	
	20) Servizi di portierato;	
	21) L'esercizio di impianti di trattamento, recupero, rici-	
	clo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani	
	o speciali, assimilabili ai rifiuti urbani;	
	22) Lavori di movimento terra;	
	23) Raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e	
	commercializzazione dei prodotti agricoli raccolti dai terre-	
	ni lavorati dalla cooperativa o acquisiti da terzi;	
	24) Confezione di prodotti alimentari freschi e surgelati,	
	pasticceria, pizzeria e rosticceria, gestione mense;	
	25) Confezionamento ed approntamento pasti, lavaggio stovi-	
	glie nonché servizio di catering;	
	26) Servizi di scuolabus con relativi autisti ed accompagna-	
	tori;	
	27) Servizio bagnini, salvataggio in mare, servizio di con-	
	trollo tessere;	
	8	

	28) Servizio di rilevazione consumi acqua, gas, luce;	
	29) Servizio di lavanderia industriale, nolo biancheria in genere;	
	30) Gestione di parcheggi, campeggi e aree di sosta roulotte ed autosilos;	
	31) Assunzione di gestioni o appalti di servizi di cassa di enti pubblici e privati, gestione utenze, bollettazione e riscossione;	
	32) Assunzione in gestione o in affitto di strutture turistiche, quali: alberghi, villaggi, residence, campeggi, esercizi di bar, ristorante ed ogni attività inerente compresi gli agriturismi e bed and breakfast, masserie e orti didattici, gestione organizzazione di eventi, convegni e congressi compre eventi e manifestazioni sportive di ogni genere.	
	33) gestione di ristoranti sociali;	
	34) Distribuzione di pasti precotti, gestione di mense e self-service all'interno di strutture pubbliche o private;	
	35) Gestione di bar e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi e aree verdi;	
	36) Gestione di servizi di accoglienza per centri ricreativi ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e simili;	
	37) Organizzazione di mostre, rassegne, spettacoli, concerti ed ogni attività inerente alla promozione della cultura e dello spettacolo;	
	9	

	38) Ideazione, elaborazione e promozione di iniziative e	
	programmi a favore dell'occupazione con particolare riguardo	
	per le persone disagiate, emarginate e svantaggiate;	
	39) Commercializzazione di articoli e prodotti di qualsiasi	
	genere e tipo destinati alla pulizia, disinfezione, disinfe-	
	stazione e depurazione in generale;	
	40) Commercializzazione di tutti gli articoli, i prodotti e	
	le attrezzature necessari in generale per la gestione del	
	territorio e dell'ambiente, nonché la salvaguardia ed il ri-	
	sanamento ambientale;	
	41) Produzione e la commercializzazione di prodotti alimen-	
	tari, articoli di artigianato e oggettistica di varia prove-	
	nienza;	
	42) La gestione di sportelli informativi e formativi;	
	43) Bonifica di ordigni bellici;	
	44) Inclusione sociale;	
	45) Assistenza post-carceraria agli ex detenuti;	
	46) Articolazione delle attività dei detenuti in luogo della	
	espiazione della pena detentiva in carcere, nonché, dei con-	
	dannati per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità o	
	altre forme di pene alternative, in base a convenzioni stipu-	
	late con le competenti Amministrazioni Statali.	
	47) Servizio civile.	
	48) attività di produzione, commercializzazione sia all'in-	
	grosso che al minuto di prodotti di qualsiasi genere finaliz-	
	10	

	zati al mantenimento dell'ente sia in proprio che conto terzi in linea con le direttive statutarie.	
	49) Attività di gestione di call-center sia per conto proprio e sia per conto di terzi.	
	50) Assunzione di gestione di canili e altre strutture di assistenza e ricovero di animali controllate comprese stalle e attività sportive connesse all'equitazione.	
	Nell'ambito delle attività previste dall'oggetto sociale, la cooperativa potrà aprire, gestire negozi e punti vendita, nonché effettuare la compravendita di ogni articolo connesso, inclusi i pneumatici, lubrificanti, batterie, materiali elettrici in genere, articoli per arredo urbano, prodotti per l'igiene urbana.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione	

	zione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Essa può, altresì, assumere, in via non prevalente, interes-	
	senze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese,	
	specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibi-	
	lità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ri-	
	servata dalla legge a società in possesso di determinati re-	
	quisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in o-	
	gni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra	
	il pubblico.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale nonchè adottare procedure di programmazione plurienn-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento azienda-	
	le, ai sensi della legge 59/1992 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative e potrà, altresì, emettere strumenti fi-	
	nanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vi-	
	gente normativa.	
	12	

	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni	
	indicate dall'art. 2529 nei limiti e secondo le modalità ivi	
	previste.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e tratta-	
	tive pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli	
	altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa per-	
	mettere lo sviluppo della società.	
	La Cooperativa, su deliberazione del Consiglio di Amministra-	
	zione, potrà aderire ad Associazioni nazionali di rappresen-	
	tanza e tutela del movimento cooperativo, a consorzi, coope-	
	rative, a società e reti d'impresa.	
	Articolo 4	
	(Compartecipazioni)	
	La società potrà assumere interessenze e partecipazioni,	
	sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative che abbiano a-	
	naloghe attività sociali; potrà procedere a fusioni con al-	
	tri Enti aventi attività affini, aderire a consorzi di servi-	
	zi tra imprese cooperative e potrà partecipare ad iniziative	
	di cui alle leggi agevolative in materia di sviluppo di atti-	
	vità agricola e di sviluppo territoriale e di mercato e di-	
	stribuzione di prodotti agricoli sia a livello nazionale, co-	
	munitario e extracomunitario, nonchè iniziative ispirate ai	
	principi dettati dalla legge 27/10/1966 n. 910 art. 9 II com-	
	ma ed alla Legge 26/06/1965 n. 717 art. 11 comma I e succes-	
	sive integrazioni e modificazioni. L'ente potrà assumere par-	
	13	

	tecipazioni in qualsiasi società, in sede di costituzione	
	e/o in sede di successivo aumento di capitale, ovvero anche	
	mediante acquisto di azioni nelle società di qualsiasi tipo,	
	che si propongono la commercializzazione e la valorizzazione	
	dei prodotti agricoli in generale o la fornitura di servizi	
	in agricoltura. In particolare l'ente potrà intervenire nel-	
	la costituzione di tutte le società commerciali comprese	
	quelle a responsabilità limitata anche a carattere uniperso-	
	nale.	
	TITOLO II	
	Soci: diritti e doveri	
	Articolo 5	
	(Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma esso non	
	può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.	
	Le categorie dei soci sono:	
	a) soci cooperatori;	
	b) soci volontari a cui si applica il trattamento previsto	
	dall'articolo 2 della legge 381/1991;	
	c) soci sovventori di cui alla legge 59/92.	
	d) soci finanziatori e soci di cui all'art. 2527 3° comma	
	del Codice Civile.	
	Possono divenire soci anche:	
	gli imprenditori agricoli singoli o associati (agricoltori,	
	coltivatori diretti, conduttori in economia di aziende agri-	
	14	

	cole, società aventi per oggetto la conduzione di aziende a-	
	gricole), nonché le persone giuridiche pubbliche e private e	
	le associazioni e fondazioni non-profit e onlus.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza alle eventuali diverse categorie.	
	Articolo 6	
	(Soci in prova)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so-	
	ci Cooperatori (Soci in prova) ai sensi dell'art. 2527 comma	
	3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono discipli-	
	nati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro graduale inserimento nell'impresa,	
	con particolare riguardo all'adeguamento agli standard pro-	
	duttivi e qualitativi, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di	
	Amministrazione al momento dell'ammissione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperati-	
	va.	
	15	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del	
	presente Statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la categoria speciale, oltre a quelle individuate all'art.	
	15 del presente Statuto, l'inosservanza dei doveri inerenti	
	all'inserimento del socio nelle attività della Cooperativa,	
	ed in particolare:	
	a. la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	b. il mancato adeguamento agli standard produttivi e quali-	
	tativi della Cooperativa;	
	c. il mancato rispetto degli impegni di partecipazione al-	
	l'attività economica della stessa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale potrà essere escluso dal Consiglio	
	di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al mo-	
	mento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte-	
	nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit-	
	to di recesso o non sia stato escluso, è ammesso a godere	

	dei diritti che spettano ai soci cooperatori.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato ed annotato, a cura	
	del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Per quanto non previsto nel presente articolo, al socio ap-	
	partenente alla categoria speciale si applicano le disposi-	
	zioni previste per i soci cooperatori.	
	Articolo 7	
	(Procedure di ammissione)	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	al Consiglio di Amministrazione indicando:	
	1. le proprie generalità e il domicilio per le persone fi-	
	siche;	
	2. la delibera di adesione per gli Enti Pubblici, per le	
	società il verbale di adesione e la designazione del rappre-	
	sentante nei confronti della Cooperativa;	
	3. l'ammontare e la natura delle quote da sottoscrivere;	
	4. ogni altra documentazione che il Consiglio di ammini-	
	strazione reputi necessaria ai fini dell'accertamento del	
	possesso dei requisiti per l'ammissibilità a socio;	
	5. l'aspirante socio cooperatore deve, altresì, dichiarare:	
	a. l'ubicazione ed estensione dei fondi dai quali provengo-	
	no i prodotti e il titolo in virtù del quale i fondi sono	
	posseduti e/o condotti;	
	b. la quantità media di prodotti agricoli, per ciascuna va-	
	17	

	rietà e per ciascun fondo, prodotta nell'ultimo biennio;	
	d. di obbligarsi ad aumentare la propria partecipazione al	
	capitale in rapporto all'entità del quantitativo di prodotto	
	conferito nei termini e con le modalità previste dal regola-	
	mento interno;	
	e. di obbligarsi a versare la quota di ammissione e/o l'e-	
	ventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	f. di obbligarsi a versare le eventuali multe a lui commi-	
	nate dal Consiglio di amministrazione, o indennità di Regola-	
	mento autorizzando lo stesso, in caso di mancato pagamento,	
	a rivalersi sul suo credito nei confronti della cooperativa	
	per il prodotto conferito.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati e chi abbia, comunque, interessi con-	
	trastanti o concorrenti con quelli della società.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'a-	
	spirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione di docu-	
	menti comprovanti la legittimità della domanda e il possesso	
	dei titoli e dei requisiti richiesti e dichiarati.	
	Articolo 8	
	(Accoglimento della domanda)	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il Con-	
	siglio di Amministrazione che ne comunica l'esito all'aspi-	
	rante socio entro 60 giorni dalla data di presentazione del-	
	18	

	la domanda.	
	Qualora siano richieste informazioni o l'esibizione di docu-	
	menti all'aspirante socio, il termine decorre dal giorno pre-	
	scritto per l'adempimento.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata. In questo caso l'aspirante socio può entro 60 giorni	
	dal diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assem-	
	blea alla prima convocazione. In sede di relazione al bilan-	
	cio l'organo amministrativo illustra le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Articolo 9	
	(Quota di ammissione)	
	Il valore nominale della singola quota non può essere infe-	
	riore alla misura minima prevista dalla legge. Nella società	
	nessun socio può detenere una quota il cui valore nominale	
	superi la misura limite prevista dalla legge.	
	Il sovrapprezzo è determinato per ciascun esercizio sociale	
	dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione	
	tenuto conto delle riserve patrimoniali e dei dati risultan-	
	ti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità	
	previste dallo Statuto.	
	Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea	
	può richiedere il pagamento di una tassa di ammissione per	
	19	

	coprire i costi amministrativi della procedura.	
	Le quote non possono essere cedute con effetto verso la so-	
	cietà se la cessione stessa non è stata autorizzata dal Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Le quote non possono essere sottoposte a vincoli e a pegno.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la cooperativa, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Articolo 10	
	(Mancato pagamento delle quote)	
	Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento del-	
	le quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli	
	amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533	
	c.c..	
	Articolo 11	
	(Diritti e obblighi dei soci)	
	I soci sono obbligati a conferire la produzione realizzata	
	per ciascun fondo e varietà dichiarata, il cui quantitativo	
	medio previsto trova corrispondenza nelle quote sottoscritte	
	e possedute da ogni singolo socio.	
	Ai soci inadempienti il Consiglio di Amministrazione potrà	
	irrogare sanzioni e qualora l'inadempienza si ripeta per due	
	anni consecutivi lo stesso organo potrà deliberare l'esclu-	
	sione dalla cooperativa.	
	E' fatto obbligo ai soci di comunicare al Consiglio di Ammi-	
	20	

	nistrazione entro il mese di giugno di ciascun anno, le even-	
	tuali variazioni in merito a quanto dichiarato ai sensi del	
	n. 5 dell'art. 7, nonchè la vendita o acquisto in proprietà	
	di fondi agricoli, la stipula o la risoluzione di contratti	
	agrari ed ogni variazione che si sia verificata nei fondi in	
	cui sono realizzate le produzioni per le quali ci sia impe-	
	gno di conferimento e che, di conseguenza, comporta la varia-	
	zione nella qualità e quantità delle produzioni.	
	In tutti i contratti di cessione temporanea della disponibi-	
	lità dei fondi si deve prevedere che gli obblighi del socio	
	nei confronti della cooperativa vengano integralmente trasfe-	
	riti ed accettati dal cessionario. Per la durata di tali con-	
	tratti i diritti amministrativi e patrimoniali del socio ce-	
	dente possono essere sospesi.	
	Nei casi di cessione definitiva di uno o più fondi il Regola-	
	mento potrà prevedere che gli obblighi del socio nei confron-	
	ti della cooperativa vengano integralmente trasferiti ed ac-	
	cettati dal cessionario unitamente alle quote cedute.	
	E' vietato ai soci conferire sotto il proprio nome prodotti	
	agricoli prodotti da terzi.	
	La società cooperativa potrà estendere i propri servizi per	
	il completo utilizzo degli impianti e delle attrezzature ai	
	non soci entro i limiti del concetto di prevalenza di cui	
	all'art. 2513 c.c. lettera c).	
	Articolo 12	
	21	

	(Sanzioni)	
	Al socio inadempiente alle obbligazioni assunte sono applica-	
	bili, salve le azioni di responsabilità per i danni arrecati	
	alla cooperativa, le seguenti sanzioni:	
	· ammenda, nella misura e con le modalità previste nel Re-	
	golamento innanzi previsto dall'articolo 3;	
	· sospensione a tempo determinato dai benefici della ap-	
	partenenza alla società, fermi gli obblighi assunti;	
	· esclusione.	
	I soci che non conferiscono il quantitativo impegnato, salvo	
	i casi di forza maggiore riconosciuti dal C.d.A., dovranno	
	corrispondere un indennizzo determinato dal C.d.A. in funzio-	
	ne della quota dei costi comuni e generali che sarebbero gra-	
	vati sul quantitativo non conferito, salvo il diritto della	
	Cooperativa al risarcimento dei maggiori danni.	
	In attesa della deliberazione del predetto indennizzo, ai so-	
	ci inadempienti verrà provvisoriamente trattenuto il 20% del	
	valore di mercato della produzione non conferita.	
	Articolo 13	
	(Perdita qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusio-	
	ne.	
	Articolo 14	
	(Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recede-	
	22	

	re dalla Cooperativa per giustificati e gravi motivi.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare la congruità	
	e la gravità dei motivi adottati e determinare l'entità del-	
	l'indennità da applicare tenendo conto dei maggiori costi di	
	trasformazione che ricadranno per i successivi due anni sui	
	soci, nonchè degli impegni finanziari e commerciali in esse-	
	re.	
	Il socio deve comunicare la volontà di recedere al Consiglio	
	di Amministrazione a mezzo raccomandata A.R..	
	Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la richiesta	
	entro 60 giorni della notifica dell'istanza di recesso e co-	
	municarne l'esito entro i successivi 60 giorni all'interessa-	
	to con raccomandata A.R..	
	Il recesso deve essere annotato nel libro soci a cura degli	
	amministratori.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio successivo a quello in corso, se co-	
	municato tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio in corso	
	e, in caso contrario, con la chiusura del secondo esercizio	
	successivo. Qualora siano rispettati tali termini non si	
	darà luogo all'applicazione della detta indennità.	
	Il recesso è privo di efficacia, tanto con riguardo al rap-	

	porto sociale quanto al rapporto mutualistico, finchè l'in-	
	dennità, se dovuta, non sia stata versata.	
	Articolo 15	
	(Esclusione)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, dal Consiglio	
	d'Amministrazione, essere escluso il socio che:	
	- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali o abbia perduto i requisiti di ammissione;	
	- non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto	
	e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente	
	prese dagli organi sociali competenti;	
	- non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi	
	titolo verso la Cooperativa;	
	- svolga attività contrastante con gli interessi della so-	
	cietà, la danneggi materialmente, fomenti dissidi e/o disor-	
	dini di qualunque natura tra i soci o si renda immeritevole	
	di appartenervi;	
	- non conferisca per due anni di seguito il quantitativo di	
	prodotti agricoli impegnato;	
	- incorra nelle situazioni previste dal articolo 2286 e dal-	
	l'articolo 2288, primo comma del Codice Civile.	
	I soci esclusi possono opporsi ai provvedimenti di esclusio-	
	ne ricorrendo alle procedure di conciliazione previste e re-	
	golamentate in conformità all'art. 38 D. Lgs. 5/2003 della	
	Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari istituita presso	
	24	

	la Camera di Commercio di Bari.	
	Articolo 16	
	(Comunicazione esclusione)	
	Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in	
	materia di esclusione devono essere comunicate all'interessa-	
	to a mezzo raccomandata A.R..	
	Articolo 17	
	(Successione)	
	In caso di morte del socio il rapporto sociale continua con	
	gli eredi o i legatari del defunto, salvo che questi chieda-	
	no la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 19.	
	Articolo 18	
	(Liquidazione della quota)	
	In caso di scioglimento del rapporto sociale per morte, re-	
	cesso o esclusione, la liquidazione della quota deve avveni-	
	re entro i dodici mesi successivi all'approvazione del bilan-	
	cio dell'esercizio in corso alla data del recesso, della mor-	
	te o del provvedimento di esclusione del socio.	
	Al socio receduto, escluso o agli eredi o ai legatari del so-	
	cio defunto che non continuino nel rapporto sociale e ne fac-	
	ciano richiesta, spetta il rimborso del valore nominale del-	
	le quote, sulla base del bilancio d'esercizio nel quale si	
	verifica la causa di scioglimento del rapporto sociale o, in	
	caso di perdite, della minor somma risultante dal bilancio	
	dell'esercizio nel quale si verifica detto scioglimento e co-	
	25	

	munque per un importo mai superiore a quello effettivamente	
	versato, rivalutato nei termini di legge consentiti ed al	
	netto di eventuale sovrapprezzo nonchè il rimborso di even-	
	tuali finanziamenti fatti dai soci.	
	Tale richiesta dovrà essere effettuata entro un anno dalla	
	data dell'evento (recesso, esclusione o decesso del socio) e	
	le relative somme dovranno essere versate al socio in tre an-	
	ni dal momento del recesso, esclusione o decesso del socio.	
	Articolo 19	
	(Responsabilità del socio)	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un	
	anno dal giorno in cui ha cessato di far parte della coopera-	
	tiva, oltre a quanto previsto nel comma 2 e 3 dell'art. 2536	
	c.c..	
	TITOLO III	
	Patrimonio Sociale - Bilancio	
	Articolo 20	
	(Il patrimonio sociale)	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	- dal capitale sociale rappresentato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale pari ad Euro 25,00 (venticinque	
	virgola zero zero) rivalutabili;	
	- dalla riserva legale;	
	- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	26	

	ra di particolari rischi, in previsione di oneri futuri, o	
	costituito da sussidi e premi governativi o da introiti am-	
	messi dalla legge e comunque da ogni contributo in conto ca-	
	pitale che pervenisse alla società da parte di Enti e/o per-	
	sone.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti del-	
	le quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci sia duran-	
	te la vita sociale e sia in caso di scioglimento della stes-	
	sa. Esse possono essere utilizzate solo a copertura di perdi-	
	te e solo dopo essere stati esauriti gli utili accantonati	
	ed altri tipi di accantonamenti iscritti in bilancio.	
	E' fatto divieto alla cooperativa di distribuire dividendi	
	ai soci in misura superiore all'interesse massimo previsto	
	dalla legislazione vigente.	
	Articolo 21	
	(Riserva legale)	
	La riserva legale è costituita:	
	- dall'accantonamento di almeno il 30% degli utili netti an-	
	nuali;	
	- dall'acquisizione per decadenza e decorrenza dei termini	
	prescrizionali delle somme giacenti per l'erogazione del rim-	
	borso delle quote del volano finanziario da parte degli aven-	
	ti diritto, dei soci receduti, deceduti o esclusi, ai sensi	
	27	

	dei precedenti artt. 13-20;	
	- dalle quote di ammissione di cui all'art. 9.	
	Articolo 22	
	(QUOTE)	
	Nessun socio cooperatore può sottoscrivere quote ordinarie	
	in quantità superiori ai limiti previsti dalla vigente norma-	
	tiva in materia di cooperazione.	
	Articolo 23	
	(Modalità di conferimento)	
	Il versamento dell'importo relativo alle quote sottoscritte	
	e alla quota di ammissione può essere effettuato in un'unica	
	soluzione o ratealmente secondo quanto deliberato dal Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Articolo 24	
	(Quote - vincoli)	
	Le quote ordinarie non possono essere sottoposte a pegno o	
	vincolo, né cedute a terzi o comunque negoziate con effetto	
	verso la società, se la cessione non è autorizzata dal Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Articolo 25	
	(Esercizio sociale)	
	L'esercizio sociale ha la durata di un anno dal 1/1 al 31/12.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. La bozza	
	deve essere presentata all'Assemblea dei soci per l'approva-	
	28	

	zione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilan-	
	cio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segna-	
	late dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Articolo 26	
	(Bilancio)	
	Il bilancio, compilato dal Consiglio di Amministrazione con	
	criteri di oculata prudenza, in base a quanto disposto in ma-	
	teria dal codice civile, dovrà essere depositato almeno quin-	
	dici giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazio-	
	ne, nella sede sociale a disposizione dei soci, unitamente	
	alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Colle-	
	gio Sindacale se previsti dalla legge.	
	Le relazioni degli amministratori e dei sindaci devono indi-	
	care specificatamente i criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità	
	con il carattere cooperativo della società.	
	Articolo 27	
	(Destinazione degli utili - ristorni)	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili netti annuali destinandoli:	
	- il 30% al fondo di riserva legale;	
	- il 3% a fondi mutualistici destinati alla promozione e svi-	
	29	

	luppo della cooperazione;	
	- eventualmente ad altre riserve straordinarie indivisibili	
	finalizzate al potenziamento patrimoniale della cooperativa;	
	- eventualmente ad aumento gratuito del capitale sociale sot-	
	toscritto e versato, nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purchè nei limiti delle variazioni dell'indi-	
	ce nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le fa-	
	miglie di operai ed impiegati, calcolati all'ISTAT, per il	
	periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli u-	
	tili stessi sono stati prodotti;	
	- alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura	
	che verrà stabilita dall'assemblea che non potrà superare,	
	in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai	
	detentori dei titoli di riferimento previsti dalla legge, au-	
	mentata di 2 punti, ragguagliata al capitale effettivamente	
	versato.	
	L'assemblea, in deroga a quanto precedentemente stabilito,	
	può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestio-	
	ne eccedenti le quote destinate al fondo di riserva legale,	
	di cui alla lettera a), ed ai fondi mutualistici, di cui al-	
	la lettera b), sia devoluta ad accantonamenti.	
	Possono essere distribuiti dividendi, acquistate quote ovve-	
	ro assegnate ai soci riserve divisibili solo se il rapporto	
	tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della so-	
	cietà è superiore a un quarto.	
	30	

	I ristorni saranno ripartiti tra i soci proporzionalmente al-	
	la quantità e qualità degli scambi mutualistici. La coopera-	
	tiva deve riportare in bilancio in modo separato i dati	
	dell'attività svolta con i soci.	
	La disciplina dei ristorni sarà descritta nel regolamento in-	
	terno di cui la cooperativa intende dotarsi.	
	Tale regolamento dovrà provvedere a definire il valore dei	
	prodotti conferiti dai soci operatori solo alla chiusura	
	dell'esercizio sociale, verificati i ricavi conseguiti e i	
	costi sostenuti. In questo caso, il ricavato dalla vendita	
	dei prodotti conferiti dai soci operatori al netto di ogni	
	spesa ed onere, sarà distribuito fra i soci medesimi a tito-	
	lo di prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro	
	quantità, specie e qualità.	
	L'eventuale residuo attivo del conto profitti e perdite, al	
	netto del prezzo di riparto assegnato ai soci operatori,	
	costituirà l'utile dell'esercizio.	
	TITOLO IV	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 28	
	(Organi)	
	Sono organi sociali:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- l'Organo di Amministrazione;	
	- il Collegio dei Sindaci.	
	31	

	Articolo 29	
	(Assemblea dei Soci)	
	L'assemblea è la riunione di tutti i soci in regola con i pa-	
	gamenti sulle quote; hanno diritto di intervenire all'assem-	
	blea i soci, iscritti da almeno novanta giorni nel libro so-	
	ci.	
	Essa quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta	
	tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci	
	anche se dissenzienti o non intervenuti, purchè adottate in	
	conformità alla Legge e alle norme statutarie.	
	Articolo 30	
	(Diritto di voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te.	
	Ai sensi del 4° comma dell'art. 2538 c.c. a ciascun socio co-	
	operatore spetta il diritto di voto in ragione della parteci-	
	pazione allo scambio mutualistico. Il numero di voti spettan-	
	ti a ciascun socio verrà determinato sulla base della quan-	
	tità e del valore dei prodotti conferiti con le modalità in-	
	dividuate dal regolamento interno.	
	A ciascun socio spetta almeno un voto, ed i voti plurimi non	
	potranno rappresentare più di un terzo dei voti spettanti al-	
	l'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea ge-	
	32	

	nerale. In ogni caso nessun socio potrà esprimere più del de-	
	cimo dei voti di ciascuna assemblea generale.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o di-	
	pendente o sindaco o revisore.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio oltre a	
	se stesso.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge e dai parenti entro il ter-	
	zo grado e dagli affini entro il secondo grado che collabora-	
	no all'impresa.	
	I soci persone giuridiche devono essere rappresentati in as-	
	semblea dal rappresentante legale o da un suo delegato.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Articolo 31	
	(Convocazione assemblea)	
	Le assemblee vengono convocate su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, dal Presidente o da chi ne esercita le fun-	
	zioni, con espressa indicazione delle materie da trattare.	
	L'assemblea viene convocata:	
	- una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio	
	33	

	dell'esercizio precedente;	
	- per il rinnovo delle cariche sociali (elezione degli ammi-	
	nistratori, degli eventuali sindaci);	
	- per l'approvazione dei regolamenti interni ad eccezione	
	che per quelli previsti dall'ultimo comma dell'art. 2521 del	
	C.C. da approvarsi con le maggioranze previste per le assem-	
	blee straordinarie;	
	- per deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale e riservati alla sua competenza dalla leg-	
	ge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli am-	
	ministratori, nonchè per la trattazione degli argomenti fis-	
	sati all'ordine del giorno. L'assemblea viene convocata ogni	
	volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessa-	
	rio o ne sia fatta motivata richiesta scritta, con predispo-	
	sto ordine del giorno, dal Collegio dei Sindaci se nominato	
	o da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, se gli	
	amministratori, o in loro vece i sindaci, se nominati, non	
	provvedono, la convocazione è ordinata secondo quanto previ-	
	sto dalla normativa vigente.	
	Articolo 32	
	(Modalità di convocazione)	
	La convocazione dell'assemblea ha luogo mediante affissione	
	di avviso nella sede della società, o mediante mezzi che ga-	
	rantiscono la prova di avvenuta notifica di atti.	
	L'avviso di convocazione deve essere affisso ed inviato ai	
	34	

	soci almeno quindici giorni prima di quella fissato per l'as-	
	semblea, e deve contenere il giorno, l'ora, il luogo, l'ordi-	
	ne del giorno dell'adunanza e le modalità della seconda con-	
	vocazione per il caso che la prima andasse deserta.	
	La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso	
	giorno fissato per la prima.	
	In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea è regolar-	
	mente costituita quando siano presenti tutti i soci con di-	
	ritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci se nomina-	
	ti sono presenti o informati sulla riunione. Tuttavia in ta-	
	le ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente-	
	mente informato. In tale ipotesi, si dovrà dare tempestiva	
	comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti de-	
	gli organi amministrativi e di controllo non presenti.	
	Articolo 33	
	(Assemblee)	
	L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'ogget-	
	to all'ordine del giorno, in prima convocazione quando sia	
	presente almeno la maggioranza assoluta dei voti di cui di-	
	spongono tutti i soci. In seconda convocazione qualunque sia	
	il numero dei soci presenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci	
	presenti e aventi diritto al voto.	
	L'assemblea che delibera:	
	35	

	- sulle modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- sulla proroga della durata della società;	
	- sul cambiamento dell'oggetto sociale;	
	- sul trasferimento della sede sociale in altro comune;	
	- sulla trasformazione del tipo della cooperativa e sulla fu-	
	sione con altri enti e/o società;	
	- sullo scioglimento anticipato della società;	
	- sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	In prima convocazione ha bisogno del voto favorevole di tan-	
	ti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti	
	a tutti i soci; in seconda convocazione necessita del voto	
	favorevole della maggioranza dei voti dei soci presenti e a-	
	venti diritto al voto.	
	Tuttavia quando si tratta di deliberare:	
	- sul trasferimento della sede sociale in altro comune;	
	- sul cambiamento dell'oggetto sociale;	
	- sulla trasformazione del tipo della cooperativa e sulla fu-	
	sione con altri Enti e/o società;	
	- sullo scioglimento anticipato della società, anche in se-	
	conda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col	
	voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Nei casi di cui innanzi e in quelli di proroga della durata	
	della società, i soci che non hanno concorso alla delibera-	
	zione hanno diritto di recedere.	

	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nei modi	
	e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.	
	Articolo 34	
	(Votazioni)	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, ed, in as-	
	senza anche di quest'ultimo delibera scegliendo il Presiden-	
	te fra i soci intervenuti.	
	Le funzioni di segretario dell'assemblea vengono espletate	
	dal segretario della Cooperativa, salva diversa decisione	
	dell'assemblea.	
	Le votazioni normalmente si fanno per alzata di mano. Esse	
	devono farsi per appello nominale quando ne faccia richiesta	
	almeno un quinto dei soci presenti.	
	Articolo 35	
	(Elezioni delle cariche sociali)	
	Quando l'assemblea è chiamata a deliberare per il rinnovo	
	delle cariche sociali, prima di dar corso alle operazioni e-	
	lettorali, delibera le modalità per effettuare tali operazio-	
	ni, sulla base delle norme previste dal regolamento previsto	
	dall'art. 3 del presente statuto.	
	Articolo 36	
	(Verbale)	
	Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.	
	37	

	Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare sulle modi-	
	fiche dello statuto essere redatto dal Notaio.	
	Articolo 37	
	(Organo di Amministrazione)	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su de-	
	cisione dei soci in occasione della nomina:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero	
	di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di set-	
	te, secondo il numero determinato dai soci al momento della	
	nomina;	
	c) da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiun-	
	ti o da esercitarsi a maggioranza, nel numero e con le compe-	
	tenze che verranno determinati dai soci in occasione della	
	nomina.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcu-	
	na indicazione relativa alle modalità di esercizio dei pote-	
	ri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e	
	se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nel-	
	le condizioni previste dall'art.2382 c.c..	
	Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza	
	di cui all'art. 2390 c.c..	
	38	

	L'Organo Amministrativo può rilasciare procure a soggetti	
	non amministratori e comunque collaboratori della cooperati-	
	va per la gestione di conti correnti bancari e/o postali in-	
	testati alla stessa cooperativa per operazioni relative a	
	prelievi, versamenti ed emissione di assegni.	
	Articolo 38	
	(Presidente e vice presidente)	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componen-	
	ti, nella prima riunione, il Presidente e il Vice Presidente.	
	Il segretario viene nominato ai sensi del 2° comma sub m)	
	del seguente art. 46 oppure se esistente, in sua vece e con	
	precedenza su di esso, il direttore, anch'esso eventualmente	
	nominato ai sensi dell'anzidetto comma 2° sub n) del succes-	
	sivo art. 46 partecipa alla riunione del consiglio, con fun-	
	zione consultiva ed assume la carica di segretario del Consi-	
	glio di Amministrazione. Il direttore agisce in stretta col-	
	laborazione con il Consiglio di Amministrazione ed è respon-	
	sabile ai sensi dell'art. 2396 c.c.. Egli riferisce al Consi-	
	glio sull'andamento amministrativo e gestionale, esprime pa-	
	rere consultivo sugli argomenti all'ordine del giorno, dura	
	in carica tre esercizi e comunque decade con il Consiglio.	
	Articolo 39	
	(Compensi amministratori)	
	Eventuali compensi agli amministratori debbono essere delibe-	
	rati dall'assemblea.	
	39	

	La remunerazione agli amministratori investiti di particola-	
	ri incarichi in conformità dell'atto costitutivo è stabilita	
	dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Col-	
	legio sindacale se nominato.	
	Articolo 40	
	(LEGALE RAPPRESENTANZA - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMI-	
	NISTRAZIONE)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta	
	la società di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Egli ha la firma sociale, anche in giudizio, e nel caso di	
	sua assenza o di impedimento ha la firma sociale il Vice pre-	
	sidente o, nel caso di assenza o di impedimento di questo,	
	l'amministratore più anziano di età.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presiden-	
	te o da chi lo sostituisce almeno ogni due mesi ed ogni qual-	
	volta il Presidente o chi lo sostituisce lo ritenga opportu-	
	no o anche dietro domanda motivata di almeno tre Consiglieri	
	o del Collegio Sindacale se nominato.	
	La convocazione è fatta mediante lettera postale, non meno	
	di cinque giorni prima dell'adunanza e in casi di urgenza, a	
	mezzo telegramma, e-mail o raccomandata a mano, in modo che	
	i consiglieri e gli eventuali sindaci effettivi ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.	
	Della riunione si redige verbale che viene firmato dal Presi-	
	dente e dal Segretario della seduta e dai consiglieri inter-	
	40	

	venuti.	
	Le adunanze si ritengono legali quando interviene la maggio-	
	ranza dei membri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei consiglieri presenti e votanti.	
	Quando le deliberazioni riguardino persone ed affari in cui	
	taluni dei componenti del Consiglio o degli eventuali Sinda-	
	ci abbiano un interesse diretto le stesse devono essere pre-	
	se senza la presenza del consigliere interessato.	
	Articolo 41	
	(Decadenza consiglieri)	
	Il consigliere che non partecipa alle riunioni del Consiglio	
	di Amministrazione per tre sedute consecutive, senza giusti-	
	ficato motivo, è dichiarato decaduto con delibera del Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Articolo 42	
	(Sostituzione consiglieri)	
	Qualora durante i tre anni di carica venisse a mancare, per	
	qualsiasi ragione uno o più consiglieri, il Consiglio provve-	
	de a sostituirli, mediante surrogazione, con un altro socio,	
	con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci se nomi-	
	nato.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	41	

	masti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	Articolo 43	
	(Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione, nel pieno rispetto delle	
	leggi e delle norme statutarie, è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della Cooperativa ed è competente per	
	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	che comunque rientrino nell'oggetto sociale e che non siano	
	demandati alla competenza dell'assemblea.	
	In particolare al Consiglio di Amministrazione compete:	
	a - curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'assemblea;	
	b - deliberare l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'e-	
	sclusione dei Soci della Cooperativa;	
	c - deliberare sulla quota di ammissione e sulle modalità	
	dei conferimenti;	
	d - determinare le funzioni da delegare al comitato esecuti-	
	vo;	
	e - formulare i bilanci;	
	f - deliberare su materie non previste da regolamenti inter-	
	ni approvati, le cui delibere avranno immediata efficacia	
	previo parere del Collegio Sindacale se esistente, sancito	
	da apposito verbale, salvo ratifica da adottare nell'assem-	
	42	

	blea immediatamente successiva;	
	g - contrarre prestiti, aprire o estinguere conti correnti	
	con privati e con Istituti di credito;	
	h - deliberare sull'assunzione e concessione di fidejussioni	
	e su tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari	
	liari necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	comprese quelle ipotecarie con facoltà di assentire alla i-	
	scrizione e alla cancellazione di ipoteche, esonerando il	
	Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;	
	i - deliberare locazioni di immobili e l'acquisto di macchinari,	
	strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occorrente	
	per il conseguimento degli scopi sociali;	
	l - deliberare l'istituzione in Italia e all'estero di depositi,	
	stabilimenti, agenzie, filiali, rappresentanze, magazzini	
	di vendita all'ingrosso e al dettaglio;	
	m - deliberare la nomina di un segretario determinandone le	
	funzioni e la retribuzione;	
	n - deliberare la nomina di un direttore per il coordinamento	
	amministrativo della cooperativa determinando le funzioni	
	e la retribuzione;	
	o - assumere e licenziare impiegati ed operai, fissare le retribuzioni	
	e le mansioni;	
	p - deliberare la stipulazione di convenzioni, contratti e	
	l'assunzione di appalti;	
	q - determinare annualmente la misura degli acconti da corri-	
	43	

	spondere ai soci conferenti;	
	r - deliberare la nomina dei procuratori "ad lite e ad nego-	
	zia";	
	s - costituire comitati consultivi, chiamando a farne parte	
	anche estranei, stabilendone la composizione, le attribuzio-	
	ni o gli eventuali compensi;	
	t - deliberare la partecipazione della società ad organizza-	
	zioni cooperative e consortili nonchè ad Enti ed Associazio-	
	ni;	
	u - vigilare sulla tenuta dei libri sociali obbligatori e di	
	quelli sussidiari di contabilità.	
	Ai sensi dell'art. 2545 c.c. lo stesso deve indicare i crite-	
	ri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico in occasione dell'approvazione del bilan-	
	cio di esercizio evidenziandoli nella relazione prevista	
	nell'art. 2428 c.c..	
	L'elencazione articolata delle attribuzioni è da intendersi	
	a titolo esemplificativo e non tassativo.	
	Articolo 44	
	(Organo di Controllo)	
	La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi	
	previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 2477 del C.C..	
	L'organo di controllo e/o di revisione della società sarà no-	
	minato nel rispetto delle norme vigenti in materia.	
	L'organo di controllo e/o di revisione esercita funzioni di	
	44	

	controllo contabile previste dall'art. 2403 del Codice Civi-	
	le.	
	Esso, inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, vi-	
	gila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione e in partico-	
	lare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministra-	
	tivo e contabile della società e sul corretto funzionamento.	
	L'organo di controllo e/o di revisione resta in carica per	
	tre esercizi, è rieleggibile e la sua cessazione per scaden-	
	za del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di re-	
	visione e/o di controllo è ricostituito.	
	I soci decidono la retribuzione dell'organo di controllo e/o	
	di revisione in virtù di quanto previsto dalla corrisponden-	
	te tariffa dei dottori commercialisti.	
	Il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo	
	e/o di revisione deve essere proporzionale alle quote posse-	
	dute oppure in ragione della partecipazione allo scambio mu-	
	tualistico art. 2543 c.c..	
	Articolo 45	
	(Attività del o dei sindaci)	
	Qualora l'Organo di Controllo sia collegiale esso si riuni-	
	sce quando un componente lo ritenga necessario, ed almeno	
	una volta ogni trimestre.	
	I sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle	
	assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze	
	45	

	del Consiglio di Amministrazione, oppure non partecipano, in	
	assenza di giusto motivo e sempre durante un esercizio socia-	
	le, a due riunioni del Collegio Sindacale decadono dall'uffi-	
	cio secondo quanto disposto dagli artt. 2404 e 2405 c.c..	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	I Sindaci possono anche individualmente procedere, in ogni	
	momento, ad atti d'ispezione e di controllo; di ogni accerta-	
	mento eseguito redigono processo verbale che, sottoscritto	
	dallo o dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito li-	
	bro dei sindaci sul quale devono essere verbalizzati sia gli	
	accertamenti individuali che quelli collegiali.	
	Articolo 46	
	(Controllo contabile)	
	Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina	
	dell'Organo di Controllo, il controllo contabile può essere	
	esercitato da un revisore dei conti iscritto nell'apposito	
	registro tenuto dal Ministero di Giustizia eletto dall'assem-	
	blea dei soci secondo le modalità di cui all'art. 2543 c.c.	
	secondo comma.	
	Il diritto di voto nell'elezione del Revisore contabile deve	
	essere proporzionale alle quote possedute oppure in ragione	
	della partecipazione allo scambio mutualistico art. 2543	
	c.c..	
	Il Revisore dura in carica per tre esercizi e scade alla da-	
	46	

	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del	
	revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il nuovo Revisore è stato nominato. Il revisore è rieleg-	
	gibile.	
	L'assemblea stabilisce per il revisore la remunerazione, la	
	quale deve essere fissata prima della nomina per tutta la du-	
	rata della carica.	
	Il Revisore ai fini del controllo contabile deve:	
	- verificare nel corso dell'esercizio, con periodicità alme-	
	no trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale	
	e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fat-	
	ti della gestione;	
	- verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle ri-	
	sultanze delle scritture contabili e degli accertamenti ese-	
	guiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	- se non è presente il collegio sindacale, il revisore deve	
	eseguire quanto previsto dall'art. 2545 c.c.;	
	- deve chiedere agli amministratori, qualora lo ritenga ne-	
	cessario, documenti e notizie utili al controllo e può proce-	
	dere a ispezioni in ogni momento.	
	L'attività della revisione contabile deve risultare da appo-	
	sito libro.	
	Articolo 47	
	(Organo di conciliazione)	
	47	

	Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 5/2003 le controversie sor-	
	te fra soci, soci e cooperativa, soci e organo amministrati-	
	vo e organo di liquidazione o fra detti organi o fra i mem-	
	bri dei suddetti organi, in dipendenza dell'attività sociale	
	e della esecuzione o interpretazione dello statuto che possa	
	formare oggetto di compromesso, è deferita alla Camera Arbi-	
	trale e della Mediazione di Bari, la quale ne determina e re-	
	golamenta le modalità e le procedure di composizione delle	
	controversie.	
	L'ente è istituito presso la Camera di Commercio di Bari ed	
	è dotato di apposito regolamento cui la cooperativa intende	
	sottostare.	
	TITOLO V	
	(Disposizioni Finali)	
	Articolo 48	
	(Scioglimento)	
	La società si scioglie di diritto nei casi previsti dal Codi-	
	ce Civile e dalle leggi vigenti.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società deve	
	provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, an-	
	che non soci, stabilendone il numero e i poteri.	
	Nel caso di scioglimento della società il patrimonio netto,	
	risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai	
	soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi even-	
	tualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualisti-	
	48	

50 di 51

51 di 51